



Seminario UGIVI – UIA

Aspetti gius-economici dell'export di vino italiano

Grinzane, domenica 4 luglio 2021 – Ore 9:00 – 14:00

L'impatto della Brexit sui contratti in corso e in fase di negoziazione: profili di diritto applicabile e giurisdizione

Avv. Carlo Mastellone

SLM-Studio Legale Mastellone

LegA//® Firenze, Italy

STUDIO LEGALE MASTELLONE



FIRENZE MILANO ROMA VERONA




le date-chiave

- 1° febbraio 2020: uscita UK da UE (Stato terzo)
- 31 dicembre 2020: fine del periodo transizione (art. 126 + art. 132 *Withdrawal Agreement*), durante il quale il diritto UE ha continuato ad applicarsi in UK
- 1° gennaio 2021: diritto UE non si applica più in UK, inclusi, quindi, gli atti UE sui quali si fonda lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale



European Union (Withdrawal) Act 2018

- *Regulations* per rimuovere le norme del “*retained EU law*” ritenute non più idonee ad operare ovvero che operino in maniera inadeguata o risultino pleonastiche a causa del recesso di UK dalla UE
- A partire dal 31 dicembre 2020, il diritto europeo nazionalizzato (*retained EU law*) viene incorporato nella legislazione UK, “cristallizzandosi” nello stato in cui si trova
- *Retained EU law is essentially a snapshot of EU law as it applied in the UK on 31 December 2020*



Regulations riguardanti DIP e cooperazione giudiziaria civile

- *Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019*: nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile, la maggior parte della normativa europea e degli strumenti collegati è stata espunta (*revoked*), mentre le norme *retained* costituiscono le eccezioni

revocation del regime

Bruxelles-Lugano

- Regolamento 44/2001 (Bruxelles I)
- Regolamento 1215/2012 (Bruxelles I-bis)
- Convenzione di Bruxelles del 1968
- Convenzioni di Lugano del 1988 e del 2007




ritorno al passato

- Convenzione Italia – UK per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, Roma 7 febbraio 1964
- La Convenzione di Bruxelles del 1968 (art. 55) e i regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I-bis (articoli 69 rispettivi) espressamente dichiarano che essi sostituiscono, nei rapporti fra le parti contraenti, le convenzioni bilaterali fra due o più Stati membri espressamente elencate, tra le quali la Convenzione Italia - Regno Unito del 1964



possibile scenario futuro

- Convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019 dell'Aja sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale: non in vigore
- Convenzione di Lugano del 2007: UK ha formalizzato richiesta di adesione



Convenzione dell'Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro

- In vigore per UE dal 01.10.2015 (Danimarca dal 01.09.2018) Messico, Montenegro e Singapore.
- adesione del regno Unito 28.09.2020 [*Civil Jurisdiction and Judgments (Hague Convention on Choice of Court Agreements 2005) (EU Exit) Regulations 2018*]: da rinnovare le clausole di giurisdizione esclusiva stipulate prima?
- *This Convention shall apply in international cases to **exclusive choice of court agreements***
- *concluded in civil or commercial matters.*
- *concluded or documented – i) **in writing**; or ii) by any **other means of communication** which renders information accessible so as to be usable for subsequent reference;*

norme uniformi europee in materia di procedura civile e di assistenza giudiziaria *revoked*

- Regolamento 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
- Regolamento 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
- Regolamento 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità
- Regolamento 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale
- Regolamento 1206/2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale



ritorno al passato

- Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione e la comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale
- Convenzione dell'Aja 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile



legge applicabile

- ex art. 66 lett. a) dell'accordo di recesso, il Regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) si applica nel Regno Unito ai contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione
- ex art. 66 lett. b) 66, lettera b), dell'accordo di recesso, il Regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) si applica nel Regno Unito in relazione a fatti che danno origine a un danno, se si verificano prima della fine del periodo di transizione.
- Comunque Roma I e Roma II sopravvivono in UK quali *EU-retained law [Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligations (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019]]*



Trade and Cooperation Agreement (TCA)

- Non modifica alcunché in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale




contenzioso

- Cause avviate prima della fine del periodo di transizione: ex art. 67, paragrafo 1, dell'Accordo di Recesso continuano ad applicarsi le norme unionali sulla competenza giurisdizionale internazionale (Regolamento (UE) n. 1215/2012)
- Cause avviate dopo la fine del periodo di transizione (31.12.2020) nelle materie che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti unionali in materia civile e commerciale, se il giudice italiano può applicare le proprie norme nazionali in materia di competenza giurisdizionale internazionale
- Procedimenti o cause avviati davanti al giudice italiano in Italia dopo la fine del periodo di transizione e connessi a procedimenti pendenti dinanzi a un organo giurisdizionale del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione si applicano gli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1215/2012.



contratti di vendita internazionale di merce/CISG

- UK non è uno Stato contraente della CISG
- ambito di applicazione territoriale CISG: contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi:
- applicazione diretta art. 1(1)(a):
quando questi Stati sono Stati contraenti
- applicazione indiretta art. 1(1)(b):
quando le norme di DIP rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente



controversie tra imprese UK e imprese italiane

- **Giudice in Italia**
- Giurisdizione in assenza di clausola di giurisdizione: ex Art. 3. *Ambito della giurisdizione* L. 31 maggio 1995, n. 218
- Legge applicabile in assenza di clausola di scelta: ex norme di DIP
- in tema di vendita internazionale: Convenzione dell'Aja del 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili corporali (prevale sulla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali)



Convenzione dell'Aja del 1955

- in assenza di clausola di scelta della legge applicabile:
- legge interna del paese in cui il venditore, al momento in cui assume l'ordinazione, ha la sua dimora abituale
- se l'ordinazione è assunta da una succursale del venditore, legge interna del paese in cui si trova la succursale
- legge interna del paese del compratore se l'ordinazione è stata assunta in tale paese dal venditore o dal suo rappresentante, agente o viaggiatore di commercio

Controversia tra impresa UK e impresa italiana

- **Giudice UK** (nelle more dell'adesione alla Conv. Lugano 2007 e se la Conv. Aja 2005 non applicabile)
- - Giurisdizione in assenza di clausola di giurisdizione: se convenuto "within the jurisdiction" oppure "with the court's permission, outside jurisdiction"
- Legge applicabile in assenza di clausola di scelta: ex Regolamento 593/2008 (Roma I) quale *EU-retained law*
- - riconoscimento/esecuzione secondo le common law rules se non applicabile alcun trattato bilaterale (con ITA Conv. 1964 su ric/esecuzione. sentenze in materia civile e comm.le)
- - tuttavia, regole "untidy" e "ill-suited" per la commercial litigation del secolo XXI [A. Dickinson]



riconoscimento ed esecuzione delle sentenze

- Procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione: ex art. 67, para. 2, dell'accordo di recesso,
- il Reg. n. 1215/2012 si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse nelle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione
- Procedimenti giudiziari avviati dopo la fine del periodo di transizione
- Conv. Italia - UK 1964 e art. 64 et seq L 218



Seminario UGIVI – UIA

Aspetti gius-economici dell'export di vino italiano

Grinzane, domenica 4 luglio 2021 – Ore 9:00 – 14:00

L'impatto della Brexit sui contratti in corso e in fase di
negoziazione: profili di diritto applicabile e giurisdizione

Grazie per l'attenzione!

Avv. Carlo Mastellone

SLM-Studio Legale Mastellone

LegA//® Firenze, Italy

STUDIO LEGALE MASTELLONE

CLegall
STUDI LEGALI ALLEATI


FIRENZE MILANO ROMA VERONA







































UIA Seminar

"Legal advice on cross-border agreements: Seven Pitfalls you must avoid"
Munich March 16 - 17, 2018

THINGS TO CONSIDER AT THE START OF NEGOTIATIONS – NDA, LOI, MOU etc. - How to get them right

THANK YOU!

Avv. Carlo Mastellone
SLM-Studio Legale Mastellone
LegAll® Firenze, Italy

STUDIO LEGALE MASTELLONE



FIRENZE MILANO ROMA VERONA



STUDIO LEGALE MASTELLONE



FIRENZE MILANO ROMA VERONA

